



Con la segreteria organizzativa




Fondazione Ordine Ingegneri
Provincia di Catania

Partner



RETE SCUOLA SICURA PATERNO' (CT)



**SEMINARIO
LA SICUREZZA
TRA SCUOLA ED ENTI
PUBBLICI
XII° Edizione**

AUDITORIUM DON MILANI Paternò' (CT)

29/05/2026

15:00 – 19:30

NATALE SACCONI

docente e libero professionista esperto in SGSL Scolastici

“D MI 31 marzo 2026 Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola” ”

Responsabilità

Il termine responsabilità deriva dal latino “*respònsus*”, participio passato del verbo *respòndere* (rispondere) cioè *impegnarsi a rispondere* a qualcuno o a se stessi delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano.



Che cosa significa sicurezza

Sicurezza :

dal latino " **sine cura** "

senza preoccupazione;

far sì, per quanto possibile,

di agire, comportarsi, lavorare,

muoversi in modo da **non provocare** o **ricevere**
danni .





Certificazione degli edifici




	Si	Non richiesto	No	Informazione assente
Piano di emergenza	73%	0%	19%	8%
Documento di valutazione del rischio	72%	0%	20%	8%
Certificato di collaudo statico	49%	7%	32%	12%
Certificato di agibilità/abitabilità	39%	4%	45%	12%
Certificato di omologazione della Centrale Termica	39%	7%	38%	15%
Certificato di prevenzione incendi in corso di validità (C.P.I.)	21%	12%	54%	13%
Nulla osta provvisorio di prevenzione incendi (N. O. P.)	16%	18%	50%	16%
Certificato di collaudo dell'impianto di spegnimento	9%	27%	48%	16%

Si precisa che il 50% circa degli immobili risulta costruito prima del 1971, anno di entrata in vigore della normativa sul collaudo statico degli edifici. Pertanto, il dato relativo alla certificazione di agibilità va confrontato con tale percentuale e con la normativa di settore che è stata emanata nel tempo.

I presenti dati (oggetto di Accordo in Conferenza Unificata), che hanno riguardato essenzialmente manutenzioni straordinarie e interventi strutturali sugli edifici, saranno aggiornati entro il 31 gennaio 2016, al fine di renderli coerenti con gli interventi di edilizia realizzati nell'ultimo anno (#scuolesicure, #mutuibeI, #scuolenuove e fondi strutturali) e monitorati dal MIUR.

SCUOLE PROVINCIA CATANIA

- N. 85 Istituti Cat. A
- N. 365 Istituti Cat. B
- N. 570 Istituti Cat. C



STATO AUTORIZZATIVO

- N. 137 Istituti con SCIA/CPI validi
- N. 615 Istituti in attesa di adeguamento

Fonte : Com.te ing. Tafaro atti convegno maggio 2024/25

NORME VIGENTI PER LE SCUOLE

Disposizioni di prevenzione incendi:



■ **D.P.R. n. 151/2011**: “Scuole” con oltre 100 persone presenti sono “attività soggette” a controllo VVF (att. n. 67).

■ **DM 26/8/1992**: “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.

■ **D.M. 7/8/2017**: “RTV Scuole” del Codice P.I. - riguarda att. n. 67 del DPR n. 151/2011 esclusi “asili nido”.

Disposizioni relative alle proroghe dei termini:

■ **Legge 21/9/2018, n. 108**: proroga adeguamento al **31 dicembre 2024** per “scuole” esistenti.



Disposizioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro:

- **D.Lgs 9/4/2008, n. 81** "Testo unico in materia di tutela della salute e della **sicurezza nei luoghi di lavoro**", e s.m.i.
- **DDM 1-2-3/9/2021** "Criteri generali di **sicurezza** antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- **D.Lgs 19/12/1994, n. 758** "Modificazioni alla **disciplina sanzionatoria** in materia di lavoro".

CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI**SEZIONE I - SANZIONI****Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:
- per la violazione dell'[articolo 29, comma 1](#);
 - che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lettera b\)](#), o per la violazione dell'[articolo 34, comma 2](#).
2. Nei casi previsti al [comma 1, lettera a\)](#), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
- nelle aziende di cui all'[articolo 31, comma 6, lettere a\), b\), c\), d\), f\) e g\)](#);
 - in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'[articolo 268, comma 1, lettere c\) e d\)](#), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
 - per le attività disciplinate dal [Titolo IV](#) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), in assenza degli elementi di cui all'[articolo 28, comma 2, lettere b\), c\) o d\)](#), o senza le modalità di cui all'[articolo 29, commi 2 e 3](#).
4. E' punito con l'ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), in assenza degli elementi di cui all'[articolo 28, comma 2, lettere a\), primo periodo, ed f\)](#).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli [articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o\)](#), [26, comma 1, lettera b\)](#), [43, commi 1, lettere a\), b\), c\) ed e\)](#) e [4, 45, comma 1](#);
 - con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dell'[articolo 26, comma 1, lettera a\)](#);
 - con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell'[articolo 18, comma 1, lettere c\), e\), f\) e g\)](#), [36, commi 1 e 2](#), [37, commi 1, 7, 9 e 10](#), [43, comma 1, lettere d\) ed e-bis\)](#), [46, comma 2](#);
 - con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro per la violazione degli [articoli 18, comma 1, lettere a\), d\) e z\) prima parte](#), e [26, commi 2 e 3, primo periodo](#). Medesima pena si applica al soggetto che viola l'[articolo 26, commi 3, quarto periodo](#)⁵³, o [3-ter](#);
 - con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli [articoli 18, comma 1, lettere a\), n\), o\) seconda parte, s\) e v\)](#), [35, comma 4](#);
 - con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro per la violazione degli [articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3](#);
 - con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro per la violazione dell'[articolo 18, comma 1, lettera d\)](#), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, [bb\)](#), e [comma 2](#);
 - con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro per la violazione dell'[articolo 18, comma 1, lettere a-bis\)](#), e [c\)](#), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'[articolo 25, comma 1, lettera e\)](#), [secondo periodo](#), e dell'[articolo 35, comma 5](#);
 - con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548,00 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'[articolo 26, comma 8](#);
 - con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro in caso di violazione dell'[articolo 18, comma 1, lettera a\)](#).
6. L'applicazione della sanzione di cui al [comma 5, lettera o\)](#) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- 6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'[articolo 18, comma 1, lettera a\)](#), e dall'[articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10](#), se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.⁵⁴
- Note all'Art. 55*

⁵³ *Commento personale all'art. 55 comma 5 lett. d): il riferimento più corretto sembra essere all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26.*

⁵⁴ *Comma inserito dall'art. 20, comma 1, lett. b) d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183" (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015)*

I DS-DL devono, nell'ambito della propria organizzazione scolastica:

• **organizzare** il S.P.P. distribuendo i compiti tra propri docenti ed ATA al fine di **assicurare** completa vigilanza ;

• **garantire** un numero adeguato di preposti in grado di controllare l'osservanza delle procedure e **verificare** la corretta esecuzione da parte di tutti i lavoratori;

• **dare istruzioni** affinché le attività lavorative si svolgano nel rispetto della valutazione dei rischi;

• **sovrintendere** all'attività esercitando un funzione **iniziativa** (sorveglianza)

Funzionale
potere di
iniziativa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

- a) Il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- b) Il datore di lavoro deve provvedere all'integrazione della informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- c) Tutti i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono avere frequentato il corso di tipo C di cui all'allegato IX del DM 10/3/1998 e avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1990, n. 609;
- d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 1 dell'art. 2 del DM 26/8/1992;
- e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la presenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale sui estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

L'attuazione delle misure di prevenzione incendi deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto dell'art. 2 del DM 26/8/1992.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2 del DM 26/8/1992, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituiscono presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, come quelle individuate nell'Allegato I del decreto medesimo.

Si evidenzia infine che i Comandi potranno procedere analogamente anche a seguito di attività di vigilanza ispettiva svolta in luoghi di lavoro esistenti di diversa tipologia, in particolare nelle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi prima dell'entrata in vigore del DPR 151/2011 per le quali risultino scaduti i termini di presentazione della SCIA.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(RPMI)

TL DP AV

Le **misure compensative** rappresentano quelle disposizioni formali che il Dirigente Scolastico, avvalendosi dei propri poteri di natura gestionale, attua nell'ipotesi che non siano garantiti gli standards minimi di sicurezza antincendio al fine di poter continuare l'attività didattica.

La **nota n. 5264 del 18 aprile 2018** fornisce indicazioni programmatiche circa la normativa antincendio sulle scuole; l'adeguamento delle stesse che non sono ancora state messe a norma dal punto di vista antincendio e non abbiano ottenuto l'ex C.P.I. oggi S.C.I.A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 151/11.

Nota n. 5264 del 18 aprile 2018

Con la nota in esame **i VVF intendono** chiarire che:

- qualora, **nell'attività di vigilanza ispettiva**, trovassero attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative (senza SCIA), **dovranno attivare** le procedure previste dal **d.lgs 758/1994** (*disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*) per le contravvenzioni di rito;



- valutate le condizioni di rischio, **dovranno indicare le specifiche prescrizioni** da imporre, nell'ambito del procedimento istruito ai sensi del d.lgs. 758/1994, fornendo termini per la regolarizzazione, congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal DM 21/03/18.

Nota n. 5264 del 18 aprile 2018



Nella suddetta nota viene inoltre riportato un elenco di **misure compensative** antincendio che possono essere prescritte, alternativamente e congiuntamente, ad esempio:



- **il potenziamento degli addetti antincendio**

- **una rigorosa vigilanza sulla utilizzabilità delle vie d'esodo**



- **un incremento di attività formative art. 37 D Lgs 81/08**



- **l'aumento del numero delle prove d'esodo**



Nota n. 5264 del 18 aprile 2018




Infine, viene chiarito che le scuole e gli asili nido non a norma antincendio non saranno interessate da provvedimenti di sospensione delle attività

se non in presenza di gravi violazioni che esponano obiettivamente ai rischi di carattere generale (Allegato I del dlgs 81/2008).



Il Dirigente scolastico deve richiedere all'EE.PP. i documenti utili per la D.V.R. Incendio residuo :

- Relazione con indicazione, per ogni plesso, delle attività che risultano soggette al rilascio del C.P.I.



- Copia dell'**esame progetto** antincendio approvato, a suo tempo, dai Vigili del fuoco, con indicazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio

- Copia delle **planimetrie di ogni piano**, con l'indicazione della **destinazione d'uso** dei locali, del **massimo affollamento**, dei **dispositivi di protezione antincendio** presenti



Il Dirigente scolastico deve richiedere all'EE.PP. i documenti utili per la D.V.R. Incendio residuo :

- Attivazione e **verifiche periodiche impianto elettrico** Capitolo 61 Norma CEI 64-8);



- Denominazione della **ditta** che esegue la verifica periodica degli **impianti incendio**;

- Denominazione della **ditta** per la verifica **dell'impianto termico e relativa centrale termica**;



Il Dirigente scolastico potrà attuare ultronee misure compensative per limitare il rischio residuo d'incendio:



**ATENZIONE!
MATERIALE
COMBUSTIBILE**

- Segnalare con apposita cartellonistica zone con **materiale combustibile**

- **Vietare l'accesso** a tutti i lavoratori nelle zone a rischio incendio;



- Eliminazione o limitazione delle **sorgenti di innesco**

Il Dirigente scolastico potrà attuare ultronee misure compensative per limitare il rischio residuo d'incendio:

- gestione del **carico d'incendio** negli archivi;



- **smaltimento** di tutti i rifiuti differenziabili (legno, plastica, metallo.) presenti nell'Istituto;

- riorganizzazione dell'ubicazione e delle dotazioni del deposito **prodotti di pulizia**;



Il Dirigente scolastico potrà attuare ultronee misure compensative per limitare il rischio residuo d'incendio:

- integrazione dell'**informazione** ai lavoratori (art. 36 D. Lgs. 81/08) sui rischi specifici alla luce del mancato adeguamento antincendio a scuola;



- divieto di detenere più di 20 lt di **alcool**;



- prevedere in tutte le aree l'installazione di **lampade di sicurezza** di tipo **portatile**.



Il Dirigente scolastico potrà attuare ultronee misure compensative per limitare il rischio residuo d'incendio:

- Tutti i lavoratori nominati addetti antincendio devono aver svolto corso di tipo C di cui all'allegato IX del DM 10/03/98 con **attestato di idoneità tecnica** previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996 n. 60;



- Potenziare le protezioni attive antincendio con estintori carrellati a polvere ove gli impianti sono carenti



Registro controlli antincendio

- Attuare e pianificare una **costante attività di sorveglianza** volta ad accertare con cadenza **giornaliera** la praticabilità sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le **vie di esodo** e con cadenza **settimanale** su **estintori, illuminazioni d'emergenza, impianto sonoro d'allarme** - da riportare nel registro dei controlli;

REGISTRI DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE



REGISTRO DELLE MANUTENZIONI

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E DI VENTILAZIONE, DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE E RACCOLTA IDRICA E DEGLI AMBIENTI IN GENERALE

per la prevenzione delle diffusione delle malattie infettive
Art. 10. Legge Regionale n.45 del 23 dicembre 2008

DATI GENERALI DELLA SCUOLA

SCUOLA _____

INDIRIZZO _____

COMUNE DI _____

DIRIGENTE SCOLASTICO _____

RESPONSABILE REGISTRO _____



Registro manutenzione dei sistemi antincendio e dei controlli periodici

ANNO SCOLASTICO ____/____

Art. 12 del D. M. 26 agosto 1992 - Art. 4. D.M. 10 marzo 1998
D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

SCUOLA/ISTITUTO _____

INDIRIZZO _____

COMUNE DI _____

DIRIGENTE SCOLASTICO _____

RESPONSABILE REGISTRO _____

ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

rt. 87 "Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti" _____

rt. 74 "Impianti per la produzione del calore [...] con potenzialità superiore a 118 kW" _____

rt. _____


rt. _____

C.R.A. (*) N. _____ DEL _____

(*) Da compilare solo se la scuola ne è in possesso

MISURE PER L'EVACUAZIONE (p.to 5) DM 21 marzo 2018

- Affollamento
- Capacità di deflusso
- Sistema di via di uscita
- Larghezza delle vie di uscita
- Lunghezza delle vie di uscita
- Larghezza totale delle uscite di ogni piano
- Numero delle uscite



Violazione dell'art. 64, co. 1 lett. A D Lgs 81/08:Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all'art. 63, co. 1 per la mancanza di requisiti indicati nell'Allegato IV:



Vie e uscite di emergenza non sgombre... o con altezza inferiore a m 2,0 e/o larghezza minima non conforme... uscite di emergenza non dotate di porte apribili nel verso dell'esodo... porte delle uscite di emergenza chiuse a chiave... vie e uscite di emergenza non dotate di illuminazione di sicurezza... mancata predisposizione di mezzi ed impianti di estinzione idonei... o non mantenuti in efficienza e controllati... ecc.

(punito dall'art. 68 co. 1 lett. b⁽¹³⁾ con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 €).

Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Testo coordinato(2) con le disposizioni e i chiarimenti forniti con la lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122 (Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2) e con l'art. 4, co. 2 del D.L. 30/12/2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante "Proroga e definizione di termini" (c.d. "Milleproroghe ") con cui il **termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici è stato sempre differito.**

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al **D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151**, le "scuole" sono ricompresi al **punto 67** dell'allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del **D.M. 16/2/1982 (ex Att. 85)**.

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	<i>fino a 150 persone</i>	<i>oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido</i>	<i>oltre 300 persone</i>



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA
CIVILE DELLA SICILIA

dipvvf . DIR - SIC . REGISTRO
UFFICIALE . U . 0019333 . 17 - 06 - 2019

(nella nota di risposta citare numero di protocollo e data)

Via Mariano Stabile, 160 - 90139 Palermo
Telefono 091.6057511
E-mail ordinaria dir.sicilia@vigilfuoco.it
E-mail certificata dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it
Sito web istituzionale www.vigilfuoco.it

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Allegati - 1 -

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO ISTRUZIONE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE
UFFICIO DI GABINETTO

PROT. N. 2661 DEL 1.8. GIU 2019

- Alla Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale
dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
Per conoscenza:
- Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile
Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
uff.dirigentegeneralecapo@cert.vigilfuoco.it
- Al Ministero dell'Interno
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
ds.op.azienda-nc-st@cert.prevenzione.it

OGGETTO: Problematiche inerenti alla normativa antincendio e la sicurezza degli edifici scolastici -
Indirizzi per gli adeguamenti in materia di prevenzione incendi e controlli in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per gli edifici e i locali adibiti ad edifici scolastici.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 573/GAB del 06/02/2019 di codesto Assessorato regionale con cui è stato chiesto a questa Direzione regionale di fornire il proprio contributo alla cabina di regia, istituita presso codesta Regione, affinché si possa programmare, per il triennio 2018 - 2020, gli interventi finalizzati alla prevenzione incendi e alla sicurezza ed economicità - alla riqualificazione degli edifici scolastici - tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili.

Ciò premesso, questa Direzione regionale ha provveduto a redigere il documento intitolato "Indirizzi per gli adeguamenti in materia di prevenzione incendi e controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per gli edifici e i locali adibiti ad edifici scolastici", che ha ricevuto il parere favorevole del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla relativa diffusione finalizzata a favorire l'adeguamento antincendio delle strutture scolastiche della Regione Siciliana, tenuto conto della condivisione degli stessi contenuti da parte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno.

Si resta a disposizione per fornire - ove richiesto - ogni delucidazione a riguardo.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Vallefuoco)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)

Con la nota n. 19333 del 17/06/2019 la Direzione Regionale Siciliana dei Vvf detta le linee di indirizzo per:

- **A)** gli **adeguamenti** degli edifici scolastici in materia di prevenzione incendi **D.P.R. 151/11;**
- **B)** per i **controlli** in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro **D. Lgs 81/08.**

Precisa su scala regionale:

- **Competenze ed adempimenti** a carico degli EE.LL. proprietari o gestori degli immobili scolastici;
- **Tempistiche e programmazione** degli interventi inderogabili per la stabilizzazione degli **standards** di sicurezza strutturali ed impiantistici.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DELLA SICILIA

Indirizzi per gli adeguamenti in materia di prevenzione incendi e controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per gli edifici e i locali adibiti ad edifici scolastici di qualsiasi tipo, ordine e grado e asili nido

Premessa

Alla Direzione regionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile della Sicilia competono, in conformità alla normativa vigente, le attività di pianificazione ed il coordinamento, nonché quelle di monitoraggio, anche in materia di prevenzione incendi¹.

Pertanto, con riferimento alle finalità del presente documento, si fa presente quanto segue.

A) Adeguamenti in materia di prevenzione incendi

Com'è noto, la normativa di prevenzione incendi per gli edifici e i locali adibiti ad edifici scolastici di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché per gli edifici e i locali adibiti ad asili nido sono quelle di seguito riportate:

- D.M. 26 agosto 1992 - *Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*
- D.M. 7 agosto 2017 - *Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*
- D.M. 16 luglio 2014 - *Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido*

A ciò va aggiunto che all'art. 2 della *Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido*, in attuazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti ad edifici scolastici di qualsiasi tipo, ordine e grado, sono state definite le indicazioni per l'applicazione delle suddette normative, fissando i livelli di priorità.

Inoltre, occorre precisare che con la *Legge n. 91 del 28 settembre 2018 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 101 del 28 giugno 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative* (G.U. n. 220 del 21-09-2018), vigente al 22/09/2018, il termine di adeguamento delle strutture scolastiche in questione alla rispettiva normativa di prevenzione incendi di cui alla legge n. 19 del 27 febbraio 2017 era stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.

Resta inteso che la proroga dei suddetti termini per gli adeguamenti in materia di prevenzione incendi erano riferiti - solo ed esclusivamente - alle strutture scolastiche in senso

¹Cfr. Lettere a) e g) del comma 3, dell'articolo 3 (Funzioni e compiti delle direzioni regionali e interregionali) del D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314, così come modificato dal D.P.R. 19 luglio 2012, n. 159.

nota n. 19333 del 19 giugno 2019

Nel rispetto del D.P.R. 151/11 e D.M. 26/08/92 in merito alla linea A) per gli edifici scolastici di ogni ordine e grado bisogna rispettare l'art. 2) del D.M. 02/03/18 ove stati fissati i livelli di priorità:

a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) **luci emerg.** e b) **imp. sonoro**; 8 **imp. allarme**; 9.2 **estintori**; 10 **segnaletica di sicurezza**; 12 **registro controlli**;

b): disposizioni di cui ai punti 6.1 **esercitazioni**; 6.2 **depositi**; 6.4 **auditori**; 6.6 limitatamente al punto 6.6.1 **mense**; 9.3 **imp. Ant**;

c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DELLA SICILIA

stesso decreto per gli asili nido che hanno presentato, entro i rispettivi termini, la SCIA riferita ai primi adeguamenti.

Resta inteso che nelle more della realizzazione degli adeguamenti di prevenzione incendi in questione i datori di lavoro delle strutture scolastiche in questione dovranno rispettare quanto previsto a riguardo dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante l'aggiornamento del documento di valutazione del rischio emergenza interno.

B) Controlli in materia di salute

Con la nota prot. n. 5264 del 17/06/2019, emanata dal Comando VV.F. di Palermo, si è provveduto a comunicare alle strutture scolastiche, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le direttive dell'art. 20 del D.Lgs. n. 758/94 per la Prevenzione Incendi e la Sicurezza Tecnica del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, in attuazione delle direttive nell'attività di vigilanza ispettiva negli edifici scolastici di qualsiasi ordine e grado e negli asili nido (di seguito indicate anche "strutture scolastiche") svolta da parte dei Comandi dei VV.F. del Fuoco, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

La suddetta nota ha indicato alle strutture territoriali dei VV.F. di attivare le procedure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 qualora, in sede di controllo, siano riscontrate contravvenzioni di competenza del C.N.VV.F. in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ivi compreso l'esercizio dell'attività in assenza della prevista SCIA (cfr. art. 4 del D.P.R. 151/2011) ed ha fornito, a titolo esemplificativo, alcune delle misure gestionali (cfr. relativo allegato in **Appendice 1**), che il Comando VV.F. può imporre nell'ambito del procedimento di cui al citato decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Contestualmente verranno altresì attivate, da parte del Comando VV.F., le ordinarie procedure di polizia amministrativa finalizzate alla regolarizzazione dell'attività, mediante la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 4 D.P.R. n. 151/2011, previa (se del caso) acquisizione della valutazione progetto di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011 di conformità alla regola tecnica pertinente, indirizzata anche al Comune ed alla locale Prefettura.

Inoltre, i Comandi dei Vigili del Fuoco dovranno procedere, in tale ambito, alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per omessa presentazione della SCIA da parte dei suddetti proprietari degli immobili destinati a strutture scolastiche, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 139/2006, così come modificato dall'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

Quanto sopra riportato trova fondamento nella normativa vigente che di seguito si richiama.

Le strutture scolastiche in questione sono considerate luoghi di lavoro e come tali rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

In merito alla **linea B)** per i controlli sugli edifici scolastici di ogni ordine e grado per le attività di vigilanza ispettiva a cura dei Vvf si fa riferimento alla **nota 5264 del 18/04/2018** e nello specifico:

- 1) l'attivazione delle procedure previste **dall'art. 20 D. Lgs.vo n. 758/94** per edifici scolastici **privi di SCIA** in cui i DD.SS. non abbiano provveduto ad applicare le **misure compensative** gestionali di propria competenza;
- 2) l'attivazione delle **procedure di polizia amministrativa** finalizzate all'acquisizione di SCIA o ESAME Progetto ai Vvf ;
- 3) l'attivazione delle **procedure di polizia giudiziaria** sui proprietari degli immobili **art. 20 c. 1 D Lgs 139/06;**



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DELLA SICILIA

stesso decreto per gli asili nido che hanno presentato, entro i rispettivi termini, la SCIA riferita ai primi adeguamenti.

Resta inteso che nelle more della realizzazione degli adeguamenti di prevenzione incendi in questione i datori di lavoro delle strutture scolastiche in questione dovranno rispettare quanto previsto a riguardo dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza interno.

B) Controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Con la nota prot. n. 5264 del 18/04/2018 della Direzione Centrale per la Prevenzione Incendi e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, sono state impartite le direttive nell'attività di vigilanza ispettiva negli edifici scolastici di qualsiasi ordine e grado e negli asili nido (di seguito indicate anche "strutture scolastiche") svolte da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

La suddetta nota ha indicato alle strutture territoriali del C.N.VV.F. di attivare le procedure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 qualora, in sede di controllo, siano riscontrate contravvenzioni di competenza del C.N.VV.F. in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ivi compreso l'esercizio dell'attività in assenza della prevista SCIA (cfr. art. 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758) a titolo esemplificativo, alcune delle misure gestionali (cfr. art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758).

Contestualmente, verranno adottate le procedure ordinarie del Comando VV.F., le ordinarie procedure di polizia amministrativa dell'attività, mediante la presentazione della segnalazione di inizio attività (SCIA) di cui all'art 4 D.P.R. n.151/2011., previa (se del caso) acquisizione della valutazione progetto di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011 di conformità alla regola tecnica pertinente, indirizzata anche al Comune ed alla locale Prefettura.

Inoltre, i Comandi dei Vigili del Fuoco dovranno procedere, in tale ambito, alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per omessa presentazione della SCIA da parte dei suddetti proprietari degli immobili destinati a strutture scolastiche, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 139/2006, così come modificato dall'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

Quanto sopra riportato trova fondamento nella normativa vigente che di seguito si richiama.

Le strutture scolastiche in questione sono considerate luoghi di lavoro e come tali rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

La nota detta anche indicazioni sulle modalità di vigilanza ispettiva da parte dei Vvf :

I) Se il D.S. non si è avvalso dell'art.18 c. 3 D. Lgs 81/08 – NON HA COMUNICATO – verrà sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 20 D lgs 758/94 per le relative violazioni;

II) Se il D.S. si è avvalso dell'art.18 c. 3 D. Lgs 81/08 – HA COMUNICATO – con acquisizione pec nel quinquennio:

1 CASO) Se i DD.SS. avessero redatto congruenti DVR e PE ed adottato adeguate misure compensative agli stessi sarà applicato l'art. 20 della 758/94 per le loro inadempienze;

2 CASO) Se i DD.SS. avessero redatto incongruenti DVR e PE ed non adottato adeguate misure compensative agli stessi sarà applicato l'art. 20 della 758/94 con prescrizioni e/o limitazioni sino alla sospensione dell'attività scolastica.

Legge n. 215 del 17/12/2021 – Art. 18 c. 3 D Lgs 81/08

3.1 I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al [comma 3](#), necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo degli edifici, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché applicare gli articoli 33

3.2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, il datore di lavoro, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, provvede alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione dei rischi strutturali degli edifici, individuazione delle misure necessarie a prevenire l'insorgenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione dei rischi, di cui al [comma 2](#) è redatto dal datore di lavoro con la collaborazione del Dirigente Scolastico, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto, relativi al carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali, si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al [comma 3.2](#), alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.⁴⁴

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli [19](#), [20](#), [22](#), [23](#), [24](#) e [25](#), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.



Legge Saccone

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 aprile 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La *Gazzetta Ufficiale*, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La *Gazzetta Ufficiale*, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

DECRETO 31 marzo 2026.

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola. (26A01708). . . . Pag. 30

Prevenzione Incendi per edifici scolastici privi di SCIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 marzo 2026.


Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto»;



Art. 1.

Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola

- **a)** entro **nove mesi** dalla pubblicazione del decreto, presentare SCIA ai VVF attestante l'attuazione delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto Del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992:
- **7.0**, (generalità);
- **7.1**, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme);
- **8** (sistemi di allarme);
- **9.2** (estintori);
- **10** (segnaletica di sicurezza);
- **11** (norme di esercizio);



Prescrizioni punto 7.0 (Generalità)

D.M. 26 agosto 1992 (regola tecnica tradizionale per le scuole) disciplina le caratteristiche di base che devono possedere gli **impianti elettrici** all'interno dell'attività scolastica. Il testo stabilisce i seguenti obblighi fondamentali:

- **Conformità normativa:** Gli impianti elettrici dell'intero complesso scolastico devono essere realizzati a regola d'arte, in conformità al D.M. 37/08 e alle norme CEI applicabili.



**IMPIANTI ELETTRICI
SOTTO TENSIONE**



È VIETATO:

- Eseguire lavori su impianti sotto tensione.
- Toccare gli impianti se non si è autorizzati.
- Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima di aver tolto tensione.



È OBBLIGATORIO:

- Aprire gli interruttori di alimentazione del circuito, prima di effettuare interventi.
- Assicurarsi del collegamento a terra prima di iniziare i lavori.
- Tenersi ben isolati da terra, con mani e piedi asciutti, o usando pedane e guanti isolanti.
- Tenere lontani dagli impianti materiali estranei.




Prescrizioni punto 7.0



- **Interruttore generale:** Ogni scuola deve obbligatoriamente essere dotata di un interruttore generale dell'energia elettrica.
- **Segnalazione e accessibilità:** L'interruttore generale deve essere installato in una **posizione chiaramente segnalata** per permettere di togliere immediatamente tensione a tutta l'attività in caso di emergenza.

**INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE**



**PULSANTE
DI SGANCIO**

Prescrizioni punto 7.0

- **Sgancio a distanza:** Tale interruttore deve essere provvisto di un **comando di sgancio a distanza** (il cosiddetto "pulsante di sgancio"), posizionato preferibilmente **nelle vicinanze dell'ingresso** principale della scuola o in una **posizione costantemente presidiata** (es. portineria)

- Ai sensi del D.M. 26 agosto 1992, **punto 7.1**, le scuole devono dotarsi di un **impianto elettrico di sicurezza autonomo** per alimentare l'illuminazione di emergenza, con un illuminamento minimo di **5 lux sulle vie di esodo, e sistemi di allarme acustico o diffusione sonora** per l'evacuazione. Tali misure sono state inserite tra gli adeguamenti antincendio prioritari dal D.M. 14 agosto 2025



Questo secondo impianto deve disporre di una sorgente di alimentazione separata e serve proprio ad alimentare l'illuminazione di sicurezza (lettera a) e i sistemi di allarme/diffusione sonora (lettera b), **garantendo che rimangano in funzione anche dopo aver premuto il pulsante di sgancio** generale descritto nel punto 7.0

- Il **Punto 8 (Sistemi di allarme)** del D.M. 26 agosto 1992 definisce i criteri per garantire che tutti gli occupanti di una scuola, in caso di sottosegretaria, devono essere avvertiti in modo tempestivo e inequivocabile. Le caratteristiche tecniche e funzionali del sistema di allarme devono essere tali da garantire che tutti gli occupanti della scuola siano avvertiti in modo tempestivo e inequivocabile.
- **8.1. Obiettivi** L'obiettivo principale del sistema di allarme è quello di avvertire in modo tempestivo e inequivocabile tutti gli occupanti della scuola in caso di emergenza.
- **8.2. Caratteristiche tecniche** Il sistema di allarme deve essere costituito da un pannello di comando, da uno o più altoparlanti e da un sistema di alimentazione. Il pannello di comando deve essere collocato in un locale costantemente presidiato durante tutto l'orario di funzionamento della scuola (es. la portineria o la segreteria).



- **8.1. Tipo di impianto**

- La tecnologia richiesta per l'impianto varia rigidamente a seconda delle dimensioni della scuola (classificazione in "Tipi"):



- **Scuole di Tipo 0, 1 e 2 (fino a 500 persone):** È consentito utilizzare lo **stesso impianto a campanelli** impiegato per la normale scansione delle lezioni. In questo caso, è obbligatorio stabilire e codificare un **particolare tipo di suono** (es. squilli brevi e ripetuti) da associare esclusivamente all'evacuazione d'emergenza.

- **Scuole di Tipo 3, 4 e 5 (oltre 500 persone):** Per queste strutture più grandi non bastano i normali campanelli; è obbligatorio installare anche un **impianto di altoparlanti** (diffusione sonora) per poter trasmettere messaggi vocali guidati durante l'evacuazione.



- **Continuità elettrica:** In ogni caso, l'impianto di allarme deve essere collegato e alimentato dall'**impianto elettrico di sicurezza** trattato al punto 7.1, garantendo il funzionamento autonomo anche in caso di blackout o di sgancio dell'interruttore generale



- Il **Punto 9.2 (Estintori)** del D.M. 26 agosto 1992 stabilisce le regole per la dotazione e la distribuzione degli estintori portatili all'interno degli edifici scolastici. Il testo del decreto è articolato in 13 punti.
 1. **Obiettivo**

Tutti gli edifici scolastici di nuova costruzione e di ordine inferiore a quello previsto dall'art. 13 del D.M. 26 agosto 1992, dovranno essere approvvigionati con estintori portatili (Nota Ministeriale n. 100/10000/10000 del 10/01/2000) al classe di rischio medio e basso.
 2. **Criteri di dotazione**

Il calcolo della dotazione di estintori portatili si basa sulla superficie dell'edificio. Deve essere previsto almeno **un estintore ogni 200 m² di pavimento** o frazione di detta superficie.



- **3. Presidio Minimo per Piano**

- Indipendentemente dalla metratura calcolata con il punto precedente, la norma impone un limite strutturale invalicabile: deve essere garantito un **minimo di due estintori per ogni piano** dell'edificio.



- **Criteri di Installazione e Visibilità**


- Sebbene non dettagliati matematicamente nel testo del '92 ma regolati dalle buone norme d'installazione (e richiamati nelle slide applicative dei [Vigili del Fuoco](#)), gli estintori devono essere:
- **Distribuiti in modo uniforme** lungo le vie di esodo e nei pressi delle uscite.
- Ubicati in posizioni **facilmente accessibili e visibili**.
- Segnalati tramite **appositi cartelli indicatori** per facilitarne l'individuazione immediata anche a distanza

- Il **Punto 10 (Segnaletica di sicurezza)** del D.M. 26 agosto 1992 stabilisce l'obbligo di installare una cartellonistica chiara per orientare e proteggere le persone in caso di emergenza. Il testo del decreto impone i



- **Conformità normativa:** La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alle disposizioni vigenti all'epoca (il testo cita il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, oggi integrato e superato dal **D.Lgs. 81/08 - Allegato XXV** e dalle norme UNI EN ISO 7010).

- **Visibilità dei percorsi di esodo:** Deve essere installata una segnaletica direzionale lungo tutte le vie di uscita, nei corridoi e nei disimpegni. I cartelli devono indicare chiaramente la **direzione verso le uscite di sicurezza**



- **Identificazione delle uscite:** Ogni porta che conduce verso un luogo sicuro o all'esterno dell'edificio deve essere chiaramente contrassegnata dal cartello di **uscita di sicurezza**.

- **Localizzazione dei mezzi antincendio:** Gli estintori portatili (trattati al punto 9.2) e i pulsanti manuali di allarme (trattati al punto 8.0) devono essere **chiaramente segnalati** con appositi cartelli per consentire la loro immediata individuazione.




- **Il legame con l'illuminazione di emergenza**
- La segnaletica posizionata lungo le vie di esodo e sopra le porte di uscita deve essere perfettamente **leggibile anche in caso di blackout**. Per questo motivo, i cartelli devono essere illuminati direttamente dall'**illuminazione di sicurezza** (prescritta al punto 7.1 lettera a) o essere del tipo autoilluminato/fotoluminescente

- Il **Punto 11** stabilisce gli **obblighi** operativi e organizzativi che il Responsabile dell'attività (il **Dirigente Scolastico**) deve garantire quotidianamente:
- **11.0. Generalità**
- **Responsabilità gestionali:** Il titolare dell'attività deve assicurare il corretto esercizio della struttura e il mantenimento delle condizioni di sicurezza .
- **Registro della sicurezza:** Obbligo di annotare su un apposito registro i controlli periodici su impianti elettrici, presidi antincendio ed esercitazioni.
- **11.1. Vie di esodo**
- **Ostruzioni vietate:** Tutti i corridoi, le scale e le uscite di sicurezza devono essere costantemente liberi da ingombri (es. mobili, fotocopiatrici o scatoloni).
- **Apertura delle porte:** Le porte delle uscite di sicurezza devono aprirsi facilmente a spinta verso l'esterno (maniglioni antipanico) e non devono mai essere chiuse a chiave durante l'orario scolastico.



- **11.2. Precauzioni contro gli incendi**

- **Divieto di fumo:** È vietato fumare nei locali della scuola (normativa poi estesa a cortili ed aree aperte da leggi successive).



- **Uso di fiamme libere:** Vietato l'utilizzo di stufe a fiamma libera o apparecchi di riscaldamento mobili non autorizzati



- **Rifiuti:** I materiali di scarto e i rifiuti devono essere rimossi quotidianamente per non accumulare carico d'incendio nei corridoi

- **11.3. Chiamata dei servizi di soccorso**

- **Procedure d'emergenza:** Devono essere esposte istruzioni chiare e numeri di emergenza (oggi il Numero Unico 112) vicino ai telefoni della scuola per allertare rapidamente i Vigili del Fuoco.

- **11.4. Istruzione del personale e prove di evacuazione**

- **Formazione del personale:** Tutto il personale scolastico (docenti e ATA) deve ricevere istruzioni precise sul comportamento da tenere in caso di incendio



- **Esercitazioni obbligatorie:** Devono essere effettuate almeno **due prove di evacuazione all'anno** scolastico per abituare gli alunni ad abbandonare l'edificio in modo ordinato

- **Entro il 31 dicembre 2027,**



- Sono attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.
- Entro lo stesso termine, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la **segnalazione certificata di inizio attività** di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992



- Resta fermo l'obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, **entro nove mesi** dalla pubblicazione del presente decreto, la **SCIA** di cui all'art. 4 del DPR n. 151/11, attestante l'attuazione almeno delle misure relative a:
 - **S.10.4** (soluzioni progettuali);
 - **S.10.6.1** (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica);
 - **S.4.5.9** (segnaletica d'esodo ed orientamento);
 - **livello** di prestazione **II di S.6** (misura di controllo dell'incendio);
 - **S.5** (misure di gestione della sicurezza antincendio);
 - **V.7.4.4** (gestione della sicurezza antincendio);
 - **segnaletica** di sicurezza ove prevista;
 - livello di prestazione II di **S.7** (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.

- Per soddisfare il livello di prestazione **S.10.4**, le soluzioni conformi prevedono che gli impianti tecnologici e di servizio siano:

- **A regola d'arte:** Progettati, installati, verificati, eserciti e mantenuti in conformità alla regolamentazione vigente e alle norme di buona tecnica applicabili (es. norme UNI, CEI).

- **Orientati agli obiettivi:** Devono garantire gli specifici obiettivi di sicurezza antincendio indicati nel paragrafo successivo (S.10.5), come limitare la probabilità di innesco ed evitare la propagazione di fumi o fiamme



- **Prescrizioni S.10.6.1**

- Il testo normativo si concentra su tre aspetti chiave: la compartimentazione dei quadri elettrici, i sistemi di sezionamento d'emergenza e la continuità di funzionamento per i sistemi di sicurezza.

- **1. Quadri Elettrici**

- **Caratteristiche:** I quadri elettrici devono essere installati in modo da mitigare il rischio di incendio.

- **Aree Aperte al Pubblico:** In caso di aree aperte al pubblico, la norma prescrive che siano dotate di una **munita di chiusura**.

- **2. Dispositivi di Sezione Elettrica**

- **Accessibilità e Segnalazione:** In caso di emergenza è previsto un dispositivo di interruzione generale dell'alimentazione elettrica dell'attività (comunemente detto "pulsante di sgancio" o comando di sezionamento d'emergenza).



devono essere installati in modo da mitigare il rischio di incendio.

In caso di aree aperte al pubblico, la norma prescrive che siano dotate di una **porta frontale**.

- **Dispositivo di Sezione Elettrica (Sgancio)**

In caso di emergenza è previsto un dispositivo di interruzione generale dell'alimentazione elettrica dell'attività (comunemente detto "pulsante di sgancio" o comando di sezionamento d'emergenza).

- **Posizionamento:** Deve essere collocato in una posizione **segnalata, protetta e facilmente accessibile** dall'esterno (ad esempio per permettere ai Vigili del Fuoco di togliere tensione prima di intervenire).


- **Esclusione** energia

- **3. Alimentazione**

- **Alimentazione** di protezione emergenza antincendio monte

- **Resistenza** sistema

d'esercizio anche in presenza di fiamme, utilizzando cavi resistenti al fuoco (es. rispondenti alla norma CEI 20-45 o equivalenti)



• Prescrizioni S.4.5.9

FIRE ESCAPE PLAN

In The Event of an Emergency Stay Calm

Support the Emergency Call the emergency services by dialling **9-999**

What is your name?
What happened?
Where are you?
Is anyone hurt?

Immediate Action Move away from any danger
Provide first aid

Get to Safety Move to safety following marked exit routes

In The Event of a Fire Stay Calm

Raise the Alarm Use the closest fire alarm call point
 Call the Fire Service. Dial **9-999**

What is your name?
What happened?
Where are you?
Is anyone hurt?

Get to Safety Leave the building by the nearest fire exit
DO NOT stop to collect personal belongings.
DO NOT use the lift

Report to Assembly Point Proceed directly to your assembly point at **Walton Park Opposite Main Entrance**



	Fire alarm call point		Safe refuge		Escape direction
	Fire extinguisher		Assembly point		Evacuation chair
	Fire telephone		Fire exit		Lift
	First aid point		Escape routes		

Author: Silver Bear Fire
PO Box 4212, Reading, Berkshire, RG1 4ND
+44 (0)118 327729 www.silverbearfire.net

Building: The Cowport Hotel Floor 5
Magdalen Road,
London, SE 10 0EE

Project Ref: OCU/SBR
Plan Date: 24.07.12
Revision: 1.5



- **Requisiti di Installazione e Visibilità**

- In linea con le indicazioni del D.Lgs. 81/08 e le regole tecniche applicative, l'efficacia della segnaletica di emergenza prevista da questo

- **Posizione** delle uscite di emergenza deve essere in un luogo facilmente accessibile, in modo da non essere ostacolato da arredi, attrezzature o altri elementi che potrebbero impedire l'accesso.

- **Luminosità** delle uscite di emergenza deve essere adeguata, in modo da essere facilmente visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione.

- **Segnaletica** delle uscite di emergenza deve essere chiara e leggibile, in modo da essere facilmente riconoscibile da tutti gli occupanti dell'edificio.

- **Segnaletica** delle uscite di emergenza deve essere visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione, in modo da essere facilmente riconoscibile da tutti gli occupanti dell'edificio.

per le persone con disabilità e le uscite di emergenza



● Prescrizioni livello II S.6

- Per soddisfare il livello di prestazione II, il progettista deve im...
 - Co...
 - So...
 - Ca...
 - Se...
 - Se...
- ...agli
intera
o (es.
essere
(A, B,
pacità
ello di
mente
m2 si
che
impone l'obbligo di installare anche una rete idranti.



- **Prescrizioni S.5**

- Il capitolo S.5 attribuisce alle scuole il **livello di prestazione II**:



Corsi di formazione antincendio

la
planimetrie d'esodo ("*Voi siete qui*") e istruzioni chiare anche per i visitatori occasionali.

- **Registro dei controlli:** Annotare regolarmente tutte le attività di manutenzione, sorveglianza ed esercitazione sul registro antincendio.

- **Prescrizioni S.5**

- **2. Fase di Emergenza (G)**
azioni da compiere al verificarsi di un'emergenza pianificate nel **Piano di Emergenza**

- **Procedure di evacuazione**
occupanti verso i luoghi sicuri

- **Assistenza alle persone**



GESTIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DURANTE UNA EVACUAZIONE

...otte capacità motorie o



zione tempestiva dei
blico.

...dure per
trico (S.10.6.1) o

- **Prescrizioni del Paragrafo V.7.4.4**

- **2. Procedura di Sorveglianza Periodica (per aree TM e TK)**

- Nelle scuole in cui la strategia antincendio prevede l'installazione di un sistema di allarme incendio, sono previsti i seguenti componenti:

- **Are** sono
- **pre** sono
- **car** sono
- **con** sono



• **Prescrizioni del Paragrafo V.7.4.4**

- **Cosa fare:** Deve essere istituita e formalizzata una **procedura** g o
- **Me** da
- **pe** A o
- **ad** per
- **in** di
- **fu**
- **Fe**
- **all'improvvisazione, ma deve essere rigorosamente **codificata** all'interno del Piano di Emergenza della scuola (capitolo S.5)**

• **Prescrizioni Segnaletica di Sicurezza**

- La segnaletica non è un elemento isolato, ma si coordina con i paragrafi del Codice che abbiamo analizzato in precedenza:
- **Esodo (S.4.5.9):** Guida le persone verso il luogo sicuro, identificando anche spazi calmi e uscite d'emergenza.
- **Impianti (S.10.6.1):** Evidenzia la posizione del pulsante di sgancio elettrico generale.
- **Controllo Incendio (S.6):** Identifica in modo immediato ogni singolo estintore o idrante della rete.
- **Gestione della Sicurezza (V.7.4.4):** Nelle scuole, indica il limite massimo di affollamento delle aule.

Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola

- Le **istituzioni scolastiche** e gli **enti locali** proprietari degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, **nelle more del completamento dei lavori di adeguamento** alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano, **nell'ambito delle rispettive competenze**, idonee **misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio** aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi

Si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali da adottare:

- **a.** limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
- **b.** eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
- **c.** garantire che l'affollamento dell'attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di Esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente;

- **d.** pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell'attività, una costante attività di sorveglianza volta Ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali;
- **e.** potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;
- **f.** assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo 3-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, ed il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;

- **g.** provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
 - **h.** effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
 - **i.** integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività.
4. L'attuazione delle misure di cui alle lettere *d)* e *h)* è riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.
5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 è mantenuta agli atti dell'attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti



05/06/2022 alle 16:00

A Grandola e Uniti la scuola primaria è stata distrutta dalle fiamme di un incendio.



Mignanego incendio del tetto di una scuola di via Visegni



Incendio alla scuola Pestalozzi Catania



PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per lo Sviluppo Economico, l'Innovazione e la Ricerca
Programmazione e gestione del territorio
e rapporti con le istituzioni e le



ISTITUTO COMPRENSIVO "VASCO PRATOIANI"

Via Verdi, 11 - 50018 SCANDICCI (FI)

Tel.055752094 Fax 055753397

FIIC83500Q

INNOVASCUOLA

PROGETTO: REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

FINANZIAMENTO: 25.965,80 EURO

CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1. A3-FESR PON -T0-2015-91

Asse II - "Interventi infrastrutturali per l'innovazione Tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave"

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2026

Il Ministro dell'interno

PIANTEDOSI

Il Ministro dell'istruzione

e del merito

VALDITARA

26A01708

CONFRONTO DM 92 / CODICE PER LE SCUOLE

- Il confronto tra il **D.M. 26 agosto 1992** (approccio tradizionale prescrittivo) e la **RTV V.7** del Codice di Prevenzione Incendi (approccio prestazionale regolato dal D.M. 7 agosto 2017) evidenzia un radicale cambio di filosofia nella progettazione della sicurezza.
- Mentre il decreto del '92 impone vincoli rigidi e geometrici uguali per tutti, il Codice (RTV V.7) si adatta al **rischio reale** della singola scuola, offrendo soluzioni più flessibili ed economicamente sostenibili.

Tabella Comparativa delle Differenze Chiave

Parametro / Misura 	D.M. 26 agosto 1992 (Prescrittivo)	RTV V.7 - Codice Antincendio (Prestazionale)
Metodologia di calcolo	Rigida e geometrica (misure fisse e formule predefinite).	Basata sui profili di rischio reali dell'edificio (Rischio Vita, Beni, Ambiente).
Classificazione Scuole	Divise in 5 Tipi (da Tipo 0 a Tipo 5) in base al solo numero di persone.	Divise per Occupanti (da OA a OE) e per Quota dei piani (da HA a HE).
Asili Nido	Esclusi dal decreto (regolati storicamente dal D.M. 16 luglio 2014).	Integrabili e gestibili all'interno delle strategie del Codice se presenti nel complesso.
Reazione al Fuoco	Classi di materiali fisse e stringenti per corridoi e vie d'esodo.	Possibilità di usare materiali meno performanti (es. gruppo GM3) potenziando rilevatori o estintori.
Vie d'Esodo e Scale	Larghezze fisse (es. moduli da 60 cm) e lunghezze massime rigide.	Dimensionamento flessibile basato sulla reale velocità di evacuazione ed esodo protetto.
Locali a Rischio Specifico	Obbligo di compartimentazione netta e rigida (es. laboratori, archivi).	Isolamento calibrato sul carico d'incendio effettivo e sul livello di prestazione scelto.
Adeguamento Esistente	Spesso richiede opere edili invasive e molto costose (es. allargamento scale).	Permette di compensare carenze strutturali con impianti o soluzioni alternative documentate.

- **I Vantaggi Operativi della RTV V.7**
- Scegliere la **RTV V.7** al posto del vecchio decreto ministeriale del 1992 offre notevoli vantaggi, soprattutto in fase di ristrutturazione di scuole storiche:
- **Flessibilità progettuale:** Se una scala è più stretta di pochi centimetri rispetto ai rigidi moduli del '92, il Codice permette di mantenerla compensando il rischio con un sistema di evacuazione fumi o un impianto di rilevamento più avanzato.
- **Ottimizzazione dei costi:** Evita demolizioni o varianti strutturali pesanti, concentrando l'investimento economico sui sistemi attivi di protezione (impianti di allarme, idranti, compartimentazioni mirate).
- **Integrazione totale:** La RTV V.7 non vive da sola, ma richiama i capitoli della Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice, garantendo un'unica logica progettuale per l'intero edificio.

Cassazione Penale, Sez. IV, 12 settembre 2019, n. 37766 (Il caso del lucernario)

Uno studente è precipitato per oltre 7 metri dopo essere caduto su un lucernario situato su un solaio. L'accesso al solaio era possibile tramite una porta-finestra lasciata aperta per il caldo, nonostante la presenza di un piccolo lucchetto.



..... : La Cassazione ha confermato la condanna del Dirigente Scolastico e del RSPP. La Corte ha chiarito che l'incolumità degli allievi **non può essere affidata a "misure artigianali"** (come un semplice lucchetto non presidiato). Il DS ha l'obbligo di adottare misure di prevenzione provvisorie e rigorose e di sollecitare formalmente l'Ente proprietario.....

- **Cassazione Penale, Sez. III, 15 luglio 2016, n. 30143 (Carenze gestionali vs. strutturali)**

Procedimento penale a carico di un Dirigente Scolastico per violazioni contravvenzionali legate alla sicurezza della struttura scolastica e alla mancanza del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

La Suprema Corte
competenze

Per andare esente
impiantistici, il Dir
adempito a due c

1. Aver richiesto
all'Ente Competen

2. Aver predispos
gestionale e organizzativa (misure compensative) idonee a
garantire la sicurezza quotidiana dei lavoratori e degli studenti
all'interno del plesso.



Cassazione Penale, Sez. IV, 13 maggio 2016, n. 20051 (Il caso del cancello)

Il fatto: Un alunno è
sinistra del cancello es

Principio di diritto:
responsabilità penale c

Il passaggio chiave
spettasse all'Ente Loca
per **omessa vigilanza**
provvisorie di interco

difetto del cancello, il DS avrebbe dovuto interdire l'area o bloccare
l'utilizzo del manufatto in attesa dei tecnici del Comune,
configurando così la colpa specifica per omessa cautela gestionale.





Cassazione Sezione IV – Sentenza n. 11216 del 13 marzo 2009 - Pres. Rizzo – Est. Marzano – P.M. Fraticelli -

Ric. D. B. A.

- **CHIUNQUE ASSUMA UNA POSIZIONE DI PREMINENZA RISPETTO AGLI ALTRI LAVORATORI COSI' DA POTER IMPARTIRE ORDINI O DIRETTIVE SUL LAVORO DA ESEGUIRE DEVE ESSERE CONSIDERATO TENUTO, PER CIO' STESSO, ALLA APPLICAZIONE ED AL CONTROLLO DELLE MISURE DI SICUREZZA.**

Cassazione Sezione IV - Sentenza
n. 6195 del 12 febbraio 2009 -
Pres. Licari - Est. Foti -
P.M. Geraci - Ric. Z. A.



- **IL DATORE DI LAVORO HA IL DOVERE, OTRE CHE DI FORMARE ED INFORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI PRESENTI NELLA PROPRIA AZIENDA O UNITA' PRODUTTIVA, DI VERIFICARE E CONTROLLARE CHE LE DISPOSIZIONI DA LUI IMPARTITE SIANO REALMENTE OSSERVATE DAGLI STESSI.**

**SICUREZZA A SCUOLA:
MEGLIO PREPARATI CHE
SPAVENTATI!**



**Grazie
per l'attenzione**

Fine

La Sicurezza va intesa come gioco di squadra, in quanto tutti i giocatori in campo devono dare il loro contributo nel rispetto dei ruoli e delle regole, nell'obiettivo comune della salvaguardia della vita umana!